



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA COMMERCIALE**

Fall. 21-1/2022

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice, dott. Giulia Stano, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura ex artt. 67 e ss. del d.lgs. 14/2019 n. 21-1/2022 R. Fall., procedimento proposto ad iniziativa di **Tondolo Sabino** (C.F. TND SBN 69E10 A285W), nato ad Andria il 10.5.1969, e **Liso Angela** (C.F. LSI NGL 70M50 A285W), nata ad Andria il 10.8.1970, coniugi, ivi residenti alla via P. Cafaro n. 75, rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucia Massaro (C.F. MSS LCU 61E55 A285X – fax 0883/558301 - pec: lucia.massaro@pec.ordineavvocatitrani.it) e Giovina Memeo (C.F. MME GVN 65E58 A285R – fax 0883/558301 - pec: giovina.memeo@pec.ordineavvocatitrani.it) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, ad Andria (BT), piazza Umberto I n. 40, in forza di procura alle liti in calce al ricorso

RICORRENTI

OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 16.3.2023.

Il giudice designato, dott. Giulia Stano,

Letti il ricorso e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati in data 26.9.2022;

Lette la relazione del 26.9.2022 del dott. Sabino Barbarossa (professionista nominato dal Presidente del Tribunale di Trani), contenente anche parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto, e la memoria integrativa depositata nell'interesse dei ricorrenti l'11.11.2022;

Ritenuta la propria competenza, avendo i ricorrenti prodotto certificato di residenza ad Andria;

Riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, commi 2 e 3 CCII;

Rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'OCC e dei documenti allegati alla proposta:

che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, derivante in misura prevalente da mutuo fondiario nei confronti del Banco di Napoli spa (ceduto alla società Penelope SPV srl) e da due finanziamenti intercorsi con Prestitalia spa;

Rilevato che sui ricorrenti grava una debitoria pari a complessivi € 224.992,92 (cui vanno aggiunti, altresì, gli ulteriori costi della procedura), di cui:

- a) € 155.471,23 quale debitoria derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato con Banca di Napoli spa (credito ceduto alla società Penelope SPV srl), creditore privilegiato;
- b) € 20.061,69 quale debitoria verso Agenzia delle Entrate per la Riscossione, creditore chirografario, per imposte e tasse;
- c) € 44.460,00 quale debitoria derivante da finanziamenti stipulati con Prestitalia spa, creditore chirografario;



che i ricorrenti, nell'espone la propria situazione patrimoniale, hanno dichiarato di essere titolari della piena proprietà di immobile per civile abitazione, sito nel Comune di Andria, via P. Cafaro n. 75, censito al catasto fabbricati al foglio 225, p.lla 247, sub. 8, cat. A/3, cl.4;

che, in base alla relazione dell'OCC, il sig. Tondolo Sabino risulta al momento disoccupato e percettore di una indennità di € 900,00 mensili e la sig.ra Liso Angela, dipendente assunta a tempo indeterminato, percepisce un reddito mensile di circa € 1.800,00;

Considerato:

che il nucleo familiare dei ricorrenti è composto attualmente dagli stessi ricorrenti e dalle due figlie maggiorenni;

che, dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad € 2.000,00 mensili circa;

- che il piano prevede il pagamento al 100% dei crediti in prededuzione, il pagamento nella misura del 39% del debito nei confronti della società Penelope SPV srl (creditore privilegiato) e il pagamento nella misura del 18% dei restanti crediti chirografari (secondo gli importi e le tempistiche meglio indicati nel piano);

che con il piano i ricorrenti si impegnano a versare la somma mensile di € 700,00 a favore di tutti i creditori, mettendo a disposizione la somma complessiva di € 83.197,80 a fronte di una esposizione debitoria pari ad € 231.576,82;

- che il gestore della crisi ha provveduto ad eseguire, nei confronti dei creditori, la notificazione del decreto di apertura e della proposta;

rilevato:

che si è opposta alla omologazione del piano Prestitalia spa, deducendo: 1) che vi è carenza dei presupposti di ammissibilità e proponibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti, in quanto lo stato di sovraindebitamento è stato determinato dai ricorrenti con colpa grave; 2) che lo stato di sovraindebitamento non risulta riferibile a eventi sopravvenuti e imprevedibili; 3) che vi è difetto del requisito di meritevolezza, in quanto la sig.ra Liso al momento della richiesta di finanziamento ha omesso di dichiarare, nel questionario per la valutazione del merito creditizio, di essere gravata da altre obbligazioni, oltre che da cessione del quinto in favore di Presitalia spa; 4) che la condizione di malafede della ricorrente si evince inoltre dall'aver omesso, nella medesima sede, di fornire esatte informazioni sulla composizione del nucleo familiare e sul reddito familiare mensile disponibile; 5) che non vi è convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

considerato in diritto, sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti, che:

1. trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni che vengono in rilievo per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), la proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile dal punto di vista soggettivo.

I ricorrenti possono essere definiti consumatori ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persone fisiche che hanno contratto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta.

Ed invero l'OCC ha attestato, in particolare, che si tratta di debiti contratti dai ricorrenti per scopi estranei all'attività imprenditoriale (il debito più rilevante è rappresentato da un contratto di mutuo per finalità non professionali stipulato con Banco di Napoli spa).

Ciò determina, sotto un primo profilo, l'ammissibilità del piano di ristrutturazione debiti del consumatore in oggetto, ai sensi dell'art. 2, lett. e), del codice della crisi di impresa (d. lgs 14/2019), che indica come consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”*.

Il ricorso, inoltre, è ammissibile anche se proposto congiuntamente dai due coniugi, posto che il sovraindebitamento ha origine comune: come affermato anche da una parte della giurisprudenza di merito, condivisibilmente, sotto il vigore della originaria formulazione della legge 3/2012, risulta del



tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio. La legge n. 3 del 2012 nasce difatti, nel solco dell'esperienza degli altri paesi dell'Unione, per offrire un rimedio alla condizione di difficoltà reale delle famiglie sovraindebitate, e la mancata espressa previsione di un ricorso congiunto non impedisce un'interpretazione estensiva del concetto di debitore di cui all'art. 6, fino a comprendere i componenti della famiglia che versano nella situazione rappresentata dalla norma. Poiché il filtro selettivo - enucleato dal primo comma dell'art. 6 - consiste nella non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3 del 2012, possono senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati gli enti *lato sensu* collettivi, quindi anche le famiglie, in quanto i relativi componenti rispondono alla qualifica di debitori civili sovraindebitati (cf. Tribunale Mantova, Sez. fall., 08-04-2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Rilievo decisivo assume comunque, in tal senso, il fatto che l'art. 7-bis della legge 3/2012, introdotto dall'art. 4-ter della legge 176/2020 (di conversione del decreto-legge 137/2020), applicabile anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti (come nel caso di specie) al momento della relativa entrata in vigore (come previsto espressamente dal comma 2 dell'art. 4-ter), preveda: "1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76".

2. I ricorrenti, inoltre, si trovano in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero in "stato di crisi o di insolvenza" riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale o alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC: i ricorrenti, infatti, come previsto dall'art. 2, lettera b), del d.lgs.14/2019, non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, e le spese correnti e le rate del mutuo, dall'altro, che ha determinato il crearsi di un circolo vizioso che ha obbligato l'istante a contrarre nel tempo altri debiti, fino all'incapacità di restituzione delle somme dovute per il definitivo sbilancio finanziario. La situazione del ricorrente difatti si è aggravata per gli esborsi necessitati dalla ristrutturazione dell'immobile e a seguito della controversia con un fornitore, da cui è derivato il blocco dell'unico conto corrente intestato al sig. Tondolo, con conseguenti sospensione del pagamento della rata periodica del mutuo all'istituto di credito ed impossibilità di accesso alle risorse finanziarie.

In particolare, la nozione di sovraindebitamento contenuta nella lettera c) dell'art. 2 del d.lgs. 14/2019 è quella di "stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, imprenditore minore, agricolo...". La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate.

3. Non risulta che i ricorrenti abbiano fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né che gli stessi siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano beneficiato della esdebitazione per due volte.

Non può invece ritenersi che i debitori siano immuni da colpa grave o malafede, ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019.

E difatti vi sono elementi per ritenere che la decisione degli istanti se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato il sovraindebitamento è stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico assunto contraendo una particolare obbligazione con la



propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente rimesse nel futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Si deve ribadire, sul punto, che l'origine della situazione di crisi deve individuarsi, a quanto risulta dagli atti, dall'impossibilità di disporre di giacenze su conto corrente e di far fronte, per tale via, alla restituzione delle somme prese a mutuo; ma si deve evidenziare nel contempo che lo stato di insolvenza era già in atto da lungo tempo (gli inizi dello stato di crisi risalgono, nella prospettazione degli stessi ricorrenti, al 2008) al momento della stipula da parte della sig.ra Liso dei due successivi contratti di finanziamento (n. 4900216967 del 28.09.2021, con rimborso mediante cessione pro solvendo di n. 120 quote della retribuzione di € 355,00 ciascuna e n. 4900254168 del 13.06.2022, con rimborso mediante delegazione di pagamento di n. 120 quote della retribuzione di € 170,00 ciascuna). E non solo. La società Prestitalia ha opportunamente evidenziato nelle proprie difese che “i ricorrenti hanno proposto istanza per la nomina di un professionista quale gestore della crisi nell'ambito della procedura di sovraindebitamento, immediatamente dopo aver richiesto e concluso con la Prestitalia S.p.A. il prestito n. 4900254168 del 13.06.2022. Tanto è vero che la nomina del dott. Sabino Barbarossa quale O.C.C. è intervenuta in data 05.09.2022 e quindi addirittura in data antecedente a quella di erogazione del saldo del suddetto prestito in favore della sig.ra Liso (06.09.2022)”.

Ne discende che la definitiva sproporzione tra i patrimoni e le obbligazioni assunte era già obiettivamente esistente ed evidente ai debitori alla conclusione di tali contratti: i ricorrenti non possono quindi fondatamente invocare la sopravvenienza di circostanze eccezionali e imprevedibili che li hanno posti in situazione di incapacità strutturale a far fronte ai pagamenti.

Può richiamarsi sul punto la pronuncia di merito citata dalla società Prestitalia, secondo cui l'evidente sproporzione delle rate mensili gravanti sul debitore, “unitamente alle indimostrate esigenze specifiche che avrebbero determinato la richiesta degli ulteriori finanziamenti stipulati, inducono a reputare configurabile (con un adeguato grado di verosimiglianza) la grave negligenza e colpevolezza del ricorrente nel determinare la condizione di sovraindebitamento in quanto l'assunzione dei suddetti impegni finanziari appare determinata da scelte non adeguatamente ponderate e non improntate agli ordinari criteri di prudenza e ragionevolezza, in relazione ai redditi disponibili ed ai contratti in precedenza sottoscritti” (Tribunale di Catania, ordinanza del 7 ottobre 2021, est. Cordio).

Ancora, la società Prestitalia ha evidenziato che “la sig.ra Liso, al momento della richiesta di finanziamento alla Prestitalia S.p.A., ha omesso di dichiarare nel questionario per la valutazione del merito creditizio sottoscritto in data 26.05.2022, di avere in essere altri impegni, oltre ad una cessione del quinto ed alla delegazione di pagamento in essere con Prestitalia S.p.A., la quale sarebbe stata oggetto di estinzione anticipata. Inoltre, ha dichiarato che il proprio nucleo familiare era composto da tre persone, mentre nella proposta di ristrutturazione si legge che è composto da quattro (vedi pag. 3 relazione). Infine, ha dichiarato un reddito mensile del nucleo familiare di € 3.400,00 mentre nella proposta testualmente si legge “la famiglia Tondolo Liso può contare mediamente su entrate nette mensili pari ad € 2.700,00” (vedi pag. 4 relazione)”. Tali rilievi, rimasti incontestati, inducono a ritenere che la sig.ra Liso abbia stipulato i due contratti di finanziamento in malafede.

Quanto precede assorbe ogni altra questione e difesa.

Considerato, in conclusione, che non ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano;

ritenuto, inoltre, di non dover procedere al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016);

P.Q.M.

il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato, dott. Giulia Stano,
applicato l'art. 70 CCII,

1) rigetta la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 67 d.lgs. 14/2019, dai ricorrenti Tondolo Sabino e Liso Angela;

2) dichiara l'inefficacia delle misure protettive disposte con decreto dell'1.12.2022;



3) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura della Cancelleria nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della giustizia;

4) nulla sulle spese.

Trani, 24.5.2023

Il giudice designato
Giulia Stano

